Comune di Montevecchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Registro Deliberazioni del 17-03-2022

OGGETTO:	**DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di marzo alle ore 20:30, in modalità mista in presenza e in videoconferenza, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Pendeggia Ivan	**Presente**	**Maggioni Luca**	**Presente**
Blatti Davide	**Presente**	**Manzella Sara**	**Presente**
Palmieri Nicoletta	**Presente**	**Palella Carmela**	**Presente**
Sala Luigi	**Presente**	**Sala Edoardo**	**Presente**
Colombo Francesca	**Presente**	**Zamarian Claudia**	**Presente**
Scaccabarozzi Davide	**Presente**		

Partecipa il Vice Segretario Comunale Claudio Brambilla.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 05-04-2022 ora 12:33:40 IVAN PENDEGGIA il 05-04-2022 ora 12:07:29
- COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Il Signor Pendeggia Ivan , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 05-04-2022 ora 12:33:40 IVAN PENDEGGIA il 05-04-2022 ora 12:07:29 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali prevedono:

- *Comma 3:* I comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.
  L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico
  La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- *Comma 3-bis:* Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'art. 1, comma 11 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14.09.2011 n. 148, che testualmente recita:
"Omissis...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) con cui sono stati modificati gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote IRPEF.

ATTESO CHE questa Amministrazione intende variare le norme regolamentari di disciplina dell'addizionale stessa prevedendo che venga applicata per l'anno 2022 una soglia di esenzione dalla compartecipazione per redditi fino a

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 05-04-2022 ora 12:33:40 IVAN PENDEGGIA il 05-04-2022 ora 12:07:29
- COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

€ 15.000,00, mantenendo l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello **0,8%**;

VISTO lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, composto di n. 8 articoli, allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali che disciplinano l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2022.

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che:
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- L'art. 3 comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale prevede che:
"*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*".

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

VISTO il parere del Revisore dei Conti formulato ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (ns. Prot. n.2617 del 17/03/2022);

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione:
- è stato espresso da parte del Responsabile del Settore Finanziario e Tributario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- è stato espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 05-04-2022 ora 12:33:40 IVAN PENDEGGIA il 05-04-2022 ora 12:07:29
- COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Sentito il Vice Sindaco Davide Blatti che espone una breve relazione in merito;

Sentito il Consigliere Edoardo Sala, favorevole per analogia dell'aliquota con quella dell'anno scorso;
CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI	**11**	
ASSENTI	**0**	
ASTENUTI	**0**	
VOTANTI	**11**	
FAVOREVOLI	**11**	
CONTRARI	**0**	

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, composto da n. 8 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2022;

4. DI STABILIRE, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 nella misura dello **0,8%** e istituendo una soglia di esenzione dalla compartecipazione per redditi complessivi annui fino a **€ 15.000,00** intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione per via telematica, in applicazione della normativa vigente, al MEF mediante inserimento su Portale del federalismo fiscale, ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione della scadenza del termine di legge;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con successiva votazione unanime e con voti favorevoli n.11

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 05-04-2022 ora 12:33:40 IVAN PENDEGGIA il 05-04-2022 ora 12:07:29 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 05-04-2022 ora 12:33:40 IVAN PENDEGGIA il 05-04-2022 ora 12:07:29
- COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Comune di Montevecchia

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELLA COMPARTECIPAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF

Approvato con delibera di C.C. n. del _____

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal comune di Montevecchia, con le procedure previste dalla legge e con le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Montevecchia, alla data del 1° gennaio di ciascun anno di riferimento, sulla base delle disposizioni vigenti.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. Il Comune di Montevecchia (LC) determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura di **0,80 punti percentuali.**

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; in assenza del provvedimento o nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

3. Le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF, sono efficaci con la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

ART. 5
SOGLIA DI ESENZIONE

1. E' istituita una soglia di esenzione in ragione del possesso di un reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, inferiore o uguale a **euro 15.000,00** annui, con la precisazione che tale soglia è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

ART. 6
TUTELA DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi Regolamento UE 679/2016, in vigore dal 24.05.2018 e s.m.i..

ART. 7
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 c. 1, della Legge n. 15/2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma come sopra specificato.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2022.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ivan Pendeggia
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Claudio Brambilla
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-03-2022

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Claudio Brambilla
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 05-04-2022 ora 12:33:40 IVAN PENDEGGIA il 05-04-2022 ora 12:07:29
- COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Data: 12-03-2022

Il Responsabile del servizio

Brambilla Claudio

Parere tecnico DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 12-03-2022 ora 7:40:37 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Comune di Montevecchia

Provincia di Lecco

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Lì, 12-03-2022

Il Responsabile del Servizio
Pendeggia Ivan
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

---

Parere contabile DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da IVAN PENDEGGIA il 12-03-2022 ora 8:56:40 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Comune di Montevecchia
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Registro Deliberazioni del 17-03-2022

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 05-04-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 05-04-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Claudio Brambilla
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 05-04-2022 ora 13:35:41 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Comune di Montevecchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Registro Deliberazioni del 17-03-2022

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-03-2022

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Claudio Brambilla
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

---

Certificato esecutività DELIBERA DI CONSIGLIO numero 2 del 17-03-2022 firmato digitalmente da CLAUDIO BRAMBILLA il 06-04-2022 ora 13:24:24 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005